

Sulla mobilità venatoria dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza

Corte costituzionale 30 marzo 2021, n. 51 ord. - Coraggio, pres.; Prosperetti, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Puglia.

Caccia e pesca - Caccia - Norme della Regione Puglia - Modifiche e integrazioni all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 - Ambiti territoriali di caccia [ATC] - Previsto esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 agosto-2 settembre 2019 e depositato in cancelleria il successivo 3 settembre 2019 (reg. ric. n. 96 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata, inserendo all'art. 11 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) il comma 6-bis, a tenore del quale «[p]er i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale» avrebbe violato l'art. 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) secondo cui «ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione»;

che, così disponendo, il legislatore regionale avrebbe consentito senz'altro la caccia nei confronti della fauna migratoria in Ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da quelli in cui i cacciatori risultano iscritti, prescindendo dalla preventiva domanda all'amministrazione competente e dal conseguente consenso degli organi di gestione richiesti dall'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992;

che da ciò deriverebbe, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che, in prossimità dell'udienza pubblica del 6 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio della trattazione della questione, al fine di valutare, alla luce delle modifiche apportate alla disposizione impugnata dall'art. 24, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), l'esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso;

che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021.

Considerato che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021, sul presupposto che in conseguenza dello ius superveniens «sono, dunque, venute meno le motivazioni che avevano condotto all'impugnazione»;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

(Omissis)